



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE



*Città Patrimonio dell'Umanità*  
*World Heritage List Unesco*



\* \* \*

# COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

Libero Consorzio comunale di Siracusa

## REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 04-09-18



## INDICE

Art. 1	Istituzione	Pag. 3
Art. 2	Oggetto	Pag. 3
Art. 3	Definizioni e principi	Pag. 3
Art. 4	Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione	Pag. 3
Art. 5	Funzioni e compiti dell'Avvocatura Comunale	Pag. 4
Art. 6	Dovere di collaborazione dei settori	Pag. 5
Art. 7	Nomina consulenti di parte e avvocati del libero foro	Pag. 6
Art. 8	Attività a favore di altri Enti, Società partecipate e Domiciliazioni	Pag. 6
Art. 9	Composizione dell'Avvocatura Comunale	Pag. 6
Art. 10	Status giuridico dell'Avvocato responsabile dell'Avvocatura comunale	Pag. 7
Art. 11	Criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi	Pag. 8
Art. 12	Il personale amministrativo dell'Avvocatura Comunale	Pag. 8
Art. 13	Presupposti e limiti per il riconoscimento dei compensi professionali	Pag. 9
Art. 14	Compensi professionali a seguito di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti soccombenti	Pag. 10
Art. 15	Compensi professionali a seguito di pronunciata compensazione integrale delle spese	Pag. 11
Art. 16	Controversie giurisdizionali nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente e concluse per abbandono del giudizio o rinuncia agli atti di iniziativa della controparte ed accettata dall'ente, con compensazione, espressa o tacita, delle spese.	Pag. 12
Art. 17	Compensazione parziale delle spese e delle competenze	Pag. 12
Art. 18	Cause transatte e giudizi perenti	Pag. 12
Art. 19	Limite alla liquidazione dei compensi professionali.	Pag. 13
Art. 20	Rapporti tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato	Pag. 13
Art. 21	Associazione alla difesa.	Pag. 13
Art. 22	Requisiti e modalità di svolgimento del tirocinio professionale	Pag. 14
Art. 23	Atti e documenti sottratti all'accesso	Pag. 15
Art. 24	Incompatibilità	Pag. 15
Art. 25	Tassa di Iscrizione	Pag. 15
Art. 26	Cassa Avvocatura	Pag. 15
Art. 27	Rinvio	Pag. 16
Art. 28	Disposizioni transitorie e finali	Pag. 16
Art. 29	Entrata in vigore	Pag. 16

## **Capo 1 – Istituzione, Oggetto e ambito di applicazione del regolamento**

### **Art. 1 - Istituzione**

1. E' istituita l' Avvocatura Comunale del Comune di Palazzolo Acreide quale settore dotato di propria autonomia nell'ambito della struttura burocratica dell'Ente.
2. Il Servizio Avvocatura è costituito secondo quanto disposto dall'art. 9 del presente regolamento.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, la composizione, le funzioni e le attribuzioni dell'Avvocatura comunale, la rappresentanza in giudizio del Comune di Palazzolo Acreide e i presupposti, le modalità e i termini di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati comunali.

### **Art. 3 – Definizioni e principi**

1. L'Avvocatura comunale costituisce una unità organizzativa complessa, dotata di risorse e strumenti adeguati all'importanza della funzione esercitata, specificatamente istituita per la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali del Comune di Palazzolo Acreide. All'Avvocato Comunale, Responsabile dell'Avvocatura Comunale, è assicurata la piena indipendenza ed autonomia - sotto il profilo tecnico, intellettuale e organizzativo – nell'esercizio dell'attività legale ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, nel rispetto delle leggi e della contrattazione collettiva di comparto.
2. Ai fini del presente regolamento, per attività legale si intende la trattazione degli affari legali con conseguente esercizio della relativa funzione difensiva finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Palazzolo Acreide come disciplinata dalla legge 31/12/2012, n. 247, recante la "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*".

### **Art. 4 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione**

1. La rappresenta e l'assistenza in giudizio del Comune è attribuita, di norma, all'Avvocato Responsabile dell'avvocatura comunale. I casi, eccezionali, in

cui la rappresentanza è affidata a professionisti esterni sono stabiliti al comma 4 del presente articolo.

2. Il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, con apposita deliberazione della Giunta è autorizzato a stare in giudizio, conferendo mandato alle liti agli avvocati incaricati.
3. L'Avvocato Responsabile dell'Avvocatura comunale, può essere associato ad uno o più avvocati liberi professionisti o specialisti nel settore o docenti universitari nelle sottoelencate tassative ipotesi:
  - a) casi di particolare importanza e complessità della lite desumibile dal valore ingente della causa, dalla assoluta novità delle questioni dedotte, dagli effetti particolarmente pregiudizievoli che potrebbero scaturire in caso di soccombenza;
  - b) casi che necessitano di particolare specializzazione non rinvenibile all'interno dell'ufficio;
  - c) eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura debitamente documentato.
4. L'Amministrazione comunale può conferire incarichi professionali ad avvocati del libero foro oltre che nei casi previsti al comma 3 anche nei casi in cui l'Avvocato Comunale, Responsabile dell'Avvocatura Comunale, manifesti situazioni di astensione obbligatoria secondo le norme di legge o rappresenti motivatamente gravi ragioni di convenienza ed opportunità a che l'incarico sia affidato ad un professionista esterno.

## **Capo II - Attività dell'Avvocatura Comunale**

### **Art. 5 - Funzioni e compiti dell'Avvocatura Comunale**

1. All'Avvocatura comunale è affidato l'esercizio dell'attività legale per conto del Comune di Palazzolo Acreide, come disciplinata dalla legge n° 247/2012.
2. L'Avvocatura comunale assolve alla precipua funzione di provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Palazzolo Acreide attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Ente nelle cause, instaurate avanti ai competenti organi di giurisdizione, promosse dall'amministrazione o dove essa è parte intimata, convenuta o resistente in materia civile, amministrativa e tributaria, oltre che nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale.

3. L'Avvocatura comunale svolge, altresì, attività di carattere consultivo su questioni giuridiche ad essa proposte, ed in particolare svolge attività di consulenza legale attraverso la formulazione di pareri scritti, su richiesta del Sindaco, dell'Assessore competente per materia, del Presidente del Consiglio (su questioni attinenti la competenza dell'organo consiliare), del Segretario Generale e, nei casi di particolare complessità e importanza, dei dirigenti di settore. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*), i pareri scritti sono resi di norma entro 20 giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per motivate ragioni d'urgenza o più lunghi in relazione al livello di complessità della questione. Esprime, inoltre, parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi di qualsiasi ordine a grado. Ove lo ritenga opportuno o necessario per gli interessi dell'Ente, predispone le transazioni giudiziali e stragiudiziali, in accordo, con i settori interessati;
4. L'Avvocatura comunale, su richiesta dei settori interessati, che all'uopo devono fornire adeguata documentazione, promuove le idonee azioni giudiziarie per il recupero dei crediti di spettanza dell'Amministrazione comunale. Detto recupero può avvenire anche in forma rateizzata su motivata istanza con le modalità di legge.
5. Tutti gli atti giudiziari pervenuti al protocollo generale dell'Ente sono trasmessi, senza ritardo, all'avvocatura comunale.

#### **Art. 6 – Doveri di collaborazione dei settori**

1. Al fine di consentire una corretta e completa impostazione della difesa dell'Ente, i settori interessati devono trasmettere all'Avvocatura comunale una relazione tecnico-descrittiva sulle circostanze che hanno dato origine alla controversia, nonché tutti gli atti e documenti inerenti la controversia stessa.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve pervenire all'Avvocatura comunale nel termine dalla stessa indicato, al fine di evitare decadenze e preclusioni processuali che possono compromettere il buon esito del giudizio. In difetto l'Avvocatura comunale segnala l'inadempienza al Segretario Generale per ogni eventuale e conseguente provvedimento.

3. Il settore interessato ha l'onere di tenere aggiornata l'Avvocatura comunale di ogni eventuale sviluppo della questione che ha dato origine alla lite.
4. I settori, inoltre, sono tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti defensionali.

#### **Art. 7 - Nomina consulenti di parte e avvocati del libero foro.**

1. L'Avvocatura comunale, qualora se ne ravvisi la necessità, nelle forme e con le modalità organizzative previste dalle norme regolamentari, nomina i consulenti di parte esperti, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale.
2. Di regola nomina consulenti di parte, esperti interni all'organizzazione comunale.
3. Ove non si rinvengano specifiche professionalità idonee all'assolvimento dell'incarico, propone all'Amministrazione la nomina di consulenti di parte esterni.

#### **Art. 8 - Attività a favore di altri Enti, Società partecipate e Domiciliazioni**

4. L'Avvocatura Civica può fornire assistenza legale ad altri comuni, previa stipula di apposita convenzione ex articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con la quale vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti.
5. L'Avvocatura comunale può effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede a Palazzolo Acreide a favore esclusivamente di altri Enti Locali, previa stipula di apposito accordo senza oneri a carico del Comune di Palazzolo Acreide.

### **Capo III - Struttura e organizzazione dell'Avvocatura comunale**

#### **Art. 9 - Composizione dell'Avvocatura Comunale**

1. L'Avvocatura comunale è composta da un Avvocato Comunale Responsabile del settore "Avvocatura Comunale", incaricato in via esclusiva e stabile dell'esercizio dell'attività legale per conto del Comune di Palazzolo Acreide. Tale Avvocato è un dipendente dell'Ente, inquadrato nella categoria giuridica D , categoria economica D 1, del nuovo ordinamento professionale introdotto dal C.C.N.L. 2016 / 2018 Funzioni Locali (che ha

- soppresso per le nuove assunzioni la categoria D 3), abilitato da almeno 15 anni ad esercitare la professione forense con iscrizione a giurisdizioni superiori .
2. Possono far parte del settore "Avvocatura Comunale" oltre all'Avvocato Responsabile anche altri avvocati, a tempo pieno o parziale con contratto a tempo determinato, (compatibilmente con le esigenze di bilancio e dei limiti previsti ai fini delle assunzioni e del rispetto del principio di contenimento della spesa del personale previsto anche per il personale precario a tempo determinato), sempre dipendenti dell'ente e inquadrati nella categoria giuridica D, che possono essere incaricati in via esclusiva e stabile dell'esercizio dell'attività legale per conto del Comune di Palazzolo Acreide.
  3. Possono essere incaricati in via esclusiva e stabile dell'esercizio dell'attività legale per conto del Comune di Palazzolo Acreide solo i soggetti abilitati all'esercizio della professione forense.
  4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici, tenuto dall'Ordine degli Avvocati, con spese di iscrizione a carico del Comune di Palazzolo Acreide.
  5. L'Avvocatura comunale, inoltre, è composta dal personale amministrativo di cui all'art.12 del presente regolamento.

#### **Art. 10 - Status giuridico dell'Avvocato responsabile dell'Avvocatura comunale**

1. L'Avvocato responsabile dell'Avvocatura comunale è soggetto alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense di cui alla legge n° 247/2012, riveste il duplice status di professionista legale e dipendente di una pubblica amministrazione;
2. L'Avvocato responsabile dell'Avvocatura comunale può esercitare le funzioni e i compiti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento solo a favore del Comune di Palazzolo Acreide, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 del Regolamento stesso.
3. L'Avvocato responsabile dell'Avvocatura comunale esplica i propri compiti in piena indipendenza e autonomia di giudizio e tecnica, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni esercitate, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense.

4. In ragione delle caratteristiche peculiari che connotano lo svolgimento dell'attività forense, il servizio dell'Avvocato responsabile dell'Avvocatura comunale può essere svolto anche al di fuori della sede comunale ed in orari non coincidenti con quelli ordinari di apertura e di chiusura. Fermo restando il rispetto del debito orario contrattuale, la prestazione professionale dell'Avvocato responsabile dell'Avvocatura del Comune di Palazzolo Acreide è da intendersi senza vincoli di orario. Pertanto, l'utilizzo di strumenti elettronici di rilevazione delle presenze del personale dipendente ha l'esclusiva valenza di attestare la presenza del professionista presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale.

#### **Art. 11 - Criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, nel caso in cui il Settore dell'Avvocatura Comunale dovesse comprendere, oltre all'Avvocato Comunale Responsabile di tale Settore, anche eventuali altri Avvocati appunto inseriti in tale unità organizzativa, gli incarichi sono attribuiti ai professionisti componenti l'Avvocatura Comunale secondo le competenze, le peculiari specializzazioni e le conoscenze professionali, i risultati raggiunti e la capacità di gestione della pratica di tale professionisti, tenendo in considerazione la materia oggetto della controversia e/o del contenzioso nel rispetto dei principi di rotazione e di parità di trattamento.

#### **Art. 12 - Il personale amministrativo dell'Avvocatura Comunale**

1. Possono far parte del Servizio Avvocatura Comunale altri dipendenti comunali in relazione alle esigenze organizzative del Servizio, per lo svolgimento di attività amministrativa di collaborazione e di supporto.
2. Il personale amministrativo svolge, nel rispetto della categoria di appartenenza e del profilo professionale rivestito, l'attività di supporto, assistenza e collaborazione amministrativa necessaria all'espletamento di tutte le funzioni proprie dell'Avvocatura comunale.
3. L'Amministrazione riconosce l'importanza del lavoro svolto dal personale amministrativo ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unità operativa di appartenenza e, nel rispetto delle norme di legge, della contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità di bilancio, sostiene

ogni iniziativa finalizzata alla incentivazione anche economica del predetto personale.

#### Capo IV - Disciplina dei compensi professionali

##### Art. 13 - Presupposti e limiti per il riconoscimento dei compensi professionali

4. I compensi professionali sono dovuti all'Avvocato responsabile del settore dell'Avvocatura Comunale, con rapporto di lavoro dipendente presso il Comune di Palazzolo Acreide (*e agli eventuali altri avvocati inseriti nell'unità organizzativa dell'Avvocatura Comunale*), iscritto nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati con esercizio limitato agli affari del Comune di Palazzolo Acreide.
5. I compensi professionali stabiliti dal presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'IRAP è posta a carico del bilancio dell'Ente. All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l'Amministrazione applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge.
6. Ai sensi dell'art. 9, commi 1, 6 e 7 del D. L. n° 90/2014 i compensi professionali sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23 ter del D. L. 06/12/2011, n° 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22/12/2011, n° 214 e s.m.i.; i compensi derivanti dai casi di compensazione delle spese, di cui all'art. 15 del presente Regolamento, sono attribuiti nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio, strettamente necessario alla copertura delle relative esigenze;
7. In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014, i compensi professionali corrisposti agli avvocati dell'Ente, derivanti sia da decisioni favorevoli con spese legali a carico della controparte, sia dai casi di compensazione delle spese, non possono superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo di ciascuno di essi, ritenendo nel trattamento economico complessivo ricompreso anche il trattamento accessorio avente carattere fisso e continuativo.
8. I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di Palazzolo Acreide, emesse nelle cause in cui l'Avvocato responsabile dell'Avvocatura Comunale è

formalmente costituito in rappresentanza e difesa dell'Ente ed, in particolare, nei casi di: a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale e da collegi arbitrali, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole; b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato (come, per esempio, i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, ecc.);

9. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte del Comune è condannata al pagamento delle spese di giudizio, per la parte recuperata, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.

**Art. 14 – Compensi professionali a seguito di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti soccombenti.**

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 e comma 5, del D. L. 24/06/2014, n° 90/2014 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114), in caso di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, così come determinate e liquidate dal Giudicante, le somme recuperate ed effettivamente incassate sono attribuite, a seguito di atto di liquidazione del competente dirigente, all'avvocato comunale dipendente che ha trattato la causa nella misura del 70 % (da conteggiare sul compenso netto, già decurtato del 15 % per spese generali, di cui al comma successivo); il residuo 30 % del compenso viene incamerato nel Bilancio del Comune;
2. Resta inteso che nella fattispecie descritta al superiore comma 1, in attuazione di quanto disposto dall'art. 9, commi 3 e 5 del citato decreto legge, l'importo corrispondente alle "spese generali" dovuto all'avvocato dipendente, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del D.M. n° 55/2014, nella misura del 15% del compenso totale, viene riversato nel bilancio del Comune e, pertanto, non corrisposto all'avvocato dell'Ente.

3. Nel caso in cui la esazione di tali compensi non possa aver luogo totalmente o parzialmente, l'ammontare delle spese e dei compensi liquidati e non riscossi non verrà corrisposto dal Comune all'avvocato dell'Ente.

**Art. 15 - Compensi professionali a seguito di pronunciata compensazione integrale delle spese.**

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del D. L. n° 90/2014, convertito nella L. n° 114/2014, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, all'Avvocato Comunale responsabile dell'Avvocatura comunale (ed agli eventuali altri avvocati inseriti in tale unità organizzativa) sono corrisposti compensi professionali in base alle norme del presente Regolamento e nei limiti dello stanziamento previsto il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, le controversie giurisdizionali nonché arbitrali, concluse con la soccombenza anche parziale della controparte in relazione alle pretese della stessa, con statuizione giudiziale che definisca la fase cautelare o il giudizio e compensi le spese (o non si pronunci sulle spese medesime).
3. Nei casi di cui al presente articolo spetta all'avvocato dell'Ente, a carico dell'Amministrazione, il pagamento nella misura così determinata: a) il 60% dei parametri dei compensi professionali previsti nella tabella allegata al D.M. n° 55/2014 per le cause di valore sino a € 52.000,00; b) il 50% dei parametri dei compensi professionali previsti nella tabella allegata al D.M. n° 55/2014 per le cause il cui valore sia ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; c) il 40% dei parametri dei compensi professionali previsti nella tabella allegata al D.M. n° 55/2014 per le cause il cui valore sia superiore a € 260.000,00; d) per le cause di valore indeterminabile, ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.M. n° 55/2014, il 55 % dei parametri dei compensi professionali per le cause il cui valore sia ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00;
4. La somma a tal fine annualmente stanziata dall'Amministrazione, al netto delle ritenute previdenziali e IRAP, è ripartita tra gli avvocati dell'Avvocatura Comunale (*ovviamente nel caso in cui al settore dell'Avvocatura Comunale dovessero essere inseriti anche altri avvocati oltre al responsabile*) secondo l'apporto professionale individuale dato alla definizione della

causa. Negli incarichi affidati congiuntamente, salvo diversa determinazione, l'apporto si presume dato in misura paritaria.

5. I predetti compensi professionali sono attribuiti agli avvocati in servizio al momento della maturazione del diritto alla liquidazione, individuabile con il deposito della sentenza, per cui spettano anche al personale in quiescenza fino alla completa erogazione delle spettanze secondo i criteri di ripartizione vigenti nel periodo.
6. La liquidazione dei compensi è effettuata per quadrimestri con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, in base a notule dettagliate predisposte dall'avvocato responsabile del settore dell'Avvocatura Comunale, redatte facendo riferimento al valore dei parametri delle tabelle dei compensi professionali approvate con Decreto dal Ministero della Giustizia.

**Art. 16 - Controversie giurisdizionali nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente e concluse per abbandono del giudizio o rinuncia agli atti di iniziativa della controparte ed accettata dall'ente, con compensazione, espressa o tacita, delle spese.**

1. Nei casi di controversie giurisdizionali nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente e concluse per abbandono del giudizio o rinuncia agli atti di iniziativa della controparte ed accettata dall'Ente, con compensazione, espressa o tacita, delle spese il Comune corrisponderà all'avvocato dell'Ente quanto previsto all'art. 15, in relazione alle sole attività effettivamente espletate.

**Art. 17 - Compensazione parziale delle spese e delle competenze**

1. Qualora la compensazione delle spese e delle competenze sia parziale, oltre alla quota dei compensi professionali riscossi nei confronti del soccombente, sarà corrisposta dall'Ente la quota dei compensi oggetto di compensazione nella misura del 50%.

**Art. 18 – Cause transatte e giudizi perenti**

1. Nel caso in cui la controversia si concluda con una transazione, nulla è dovuto all'avvocatura comunale.
2. Non verranno considerate "sentenze favorevoli" quei provvedimenti il cui esito favorevole del procedimento è dipeso dall'inerzia delle parti

(estinzione del giudizio o perenzione o altre formule analoghe), dalla cessazione della materia del contendere, da rinuncia agli atti da parte dell'amministrazione, cancellazione dal ruolo o accordi transattivi.

### **Art. 19 - Limite alla liquidazione dei compensi professionali.**

1. I compensi professionali relativi alle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti ex art. 9, c 3, del D. L. n° 90/2014 e in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione comunale, ex art. 9, c. 6, primo periodo del D. L. n° 90/2014, possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

### **Art. 20 – Rapporti tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato.**

1. Posto che l'avvocato responsabile del settore "Avvocatura Comunale" è titolare di posizione organizzativa, la correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui agli artt. 15 e ss. del vigente CCNL 2016 / 2018 Funzioni Locali , comparto "Regioni - Autonomie locali", è stabilita come segue:
  - ✓ fino ad Euro 8.000,00: nessuna decurtazione dell'indennità di risultato;
  - ✓ da Euro 8.001,00 ad Euro 15.000,00: decurtazione pari al 20% dell'indennità di risultato;
  - ✓ da Euro 15.001,00 ad Euro 25.000,00: decurtazione pari al 40% dell'indennità di risultato;
  - ✓ oltre Euro 25.000,00 la decurtazione pari al 60% dell'indennità di risultato;
2. In ogni caso, l'importo massimo dei compensi professionali percepiti nell'anno non potrà comunque superare il limite massimo della retribuzione annua lorda così come stabilito dall' articolo 19 del presente regolamento in ossequio a quanto stabilito dall'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014.

### **Art. 21 - Associazione alla difesa.**

1. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli avvocati dell'Avvocatura Comunale ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della

difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura Comunale è ridotto nella misura del 50%. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti, o la mera presenza alle udienze.

## **Capo V - Tirocinio Professionale presso l'Avvocatura comunale**

### **Art. 22 - Requisiti e modalità di svolgimento del tirocinio professionale.**

1. Presso l'Avvocatura comunale può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato, così come disciplinata dalla legge n° 247/2012.
2. Il tirocinio professionale svolto non determina alcun diritto all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale, presso l'Amministrazione comunale e non dà luogo a preferenze o riserve nel caso in cui l'Amministrazione bandisca apposito concorso per funzionario avvocato.
3. Il tirocinio non può durare oltre il tempo necessario per il superamento degli esami di stato.
4. La struttura e l'organizzazione dell'Avvocatura comunale consentono lo svolgimento del tirocinio nei limiti di cui all' articolo 41 della l. 247 /2012.
5. Con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio on line e presso la sezione "Amministrazione trasparente" del Comune, per almeno 15 giorni, e da trasmettersi contestualmente all'Ordine degli Avvocati di Siracusa per garantirne la più ampia diffusione, verranno resi noti i criteri di accesso e le modalità di svolgimento della selezione che garantiscano l'imparzialità della procedura e ne assicurino economicità e celerità di espletamento.
6. I praticanti avvocati vengono reclutati mano a mano che si liberano i posti tra coloro che ne facciano domanda e abbiano maturato il primo semestre di iscrizione nel registro dei praticanti.
7. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della citata l. 247/2012, al praticante avvocato viene riconosciuto un rimborso spese, che nei limiti delle risorse disponibili, verranno tratte dall'apposito capitolo dell'Avvocatura comunale.

## **Capo VI – Norme finali**

### **Art. 23 - Atti e documenti sottratti all'accesso**

1. Ai sensi dell'articolo 24 della l. 241/1990, anche in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, il diritto di accesso è escluso per i seguenti documenti:
  - a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
  - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
  - c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.
2. Sono inoltre sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

### **Art. 24 - Incompatibilità.**

2. Oltre alle cause di incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali, dalle norme di legge, regolamento e della contrattazione collettiva di comparto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584 (Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 25 - Tassa di iscrizione.**

1. La tassa di iscrizione al competente albo professionale è a carico dell'Ente.

### **Art. 26 – Cassa Avvocatura**

1. L'Avvocatura dispone di anticipazioni di risorse finanziarie per provvedere alle necessità immediate delle attività d'istituto allo scopo di fronteggiare le spese indispensabili per assicurare il regolare esercizio dell'attività forense, quali l'iscrizione a ruolo delle cause, la costituzione in giudizio, il pagamento del contributo unificato, le spese di mediazione obbligatoria, l'acquisto dei valori bollati, dei diritti di Cancelleria, e di ogni altro bene strumentale e di tutte le altre piccole spese di gestione per le quali si renda inevitabile il pagamento immediato, attraverso anticipazioni da effettuarsi da parte della cassa economale comunale.

### **Art. 27 - Rinvio.**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (*Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato*).

### **Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme che regolano la professione forense di cui alla Legge 31 dicembre 2012 n. 247 purché compatibili con l'ordinamento dell'avvocatura comunale.
2. Decorsi due anni dalla istituzione dell'Avvocatura comunale è attivato il monitoraggio degli esiti di tale istituzione ai fini del mantenimento del Servizio o della sua soppressione.

### **Art. 29 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

